

ISTITUTO COMPRENSIVO - "RENDE - QUATTROMIGLIA"-RENDE
Prot. 0002807 del 20/03/2023
I (Uscita)

All'Albo on line
Ad Amministrazione Trasparente
Agli Atti

CIG ZDE3A72EF7

Oggetto: DETERMINA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA', AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETTERA A) DEL D.Lgs. 50/2016 PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARLAD EURO 29.998,00 IVA INCLUSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 287 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e simili;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art.1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO in particolare l’Art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro” (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale)

VISTO il PTOF per gli anni scolastici 2022/2025;

VISTA la delibera n. 21 del C.I. del 16 Novembre 2022 che autorizza il D.S. ad affidamenti diretti fino a 39.999 Euro;

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495

della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006;

VISTO l'art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. oil Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTO il Decreto semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n.76/2020 cd "Decreto semplificazioni" e la successiva legge di conversione n.120/2020 e ss.mm.ii. che istituisce un regime derogatorio alla soglia degli affidamenti diretti;

VISTO l'art.1 co.2 lett. A) e B) che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

VISTA la legge 108/2021 di conversione del DL n.77 del 31-05-2021 cd. Decreto semplificazioni bis;

VISTO in particolare l'art.51 co. 1 lett. A) punto 1, che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 27/85, la Regione Calabria con DGR n. 462 del 30.09.2021 ha approvato il piano regionale per il Diritto allo Studio-anno scolastico 2021/2022;

CONSIDERATO che come previsto dal Piano regionale, tra gli interventi da programmare, si dovrà dare priorità agli interventi di cui al punto 1) Assistenza specialistica, ausili didattici ed attrezzature per l'inserimento degli alunni disabili;

CONSIDERATO che nella conferenza di servizi avvenuta tra il Comune di Rende e l'Istituto comprensivo Rende Quattromiglia si è convenuto per l'a.s. 2022/2023 di destinare le risorse direttamente alla scuola e di definire il Piano di riparto delle spese, nel rispetto dei criteri e parametri previsti nel piano regionale, prevedendo il Servizio di assistenza a favore degli alunni diversamente abili con il trasferimento dei fondi all'Istituto Comprensivo Rende Quattromiglia;

CONSIDERATO che con nota prot. N. 0014708 del 10.03.2023 a firma del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino-Servizi Educativi e Culturali, il Comune di Rende ha comunicato che con Determinazione Dirigenziale n.88 del 09.03.2022 si è provveduto a trasferire all'Istituto Comprensivo Rende Quattromiglia la somma di 29.998,00 per l'erogazione diretta del suddetto servizio di assistenza specialistica per l'anno scolastico 2022/2023;

CONSIDERATO che il servizio di assistenza specialistica finora direttamente erogato dal Comune di Rende si interrompe a far data dal 20.03.2023 con grave pregiudizio per gli alunni che attualmente ne usufruiscono;

CONSIDERATA l'esigenza di affidare il servizio di assistenza specialistica in via d'urgenza onde assicurare agli alunni con disabilità l'assistenza specialistica necessaria;

PRESO ATTO che gli operatori individuati dal Comune hanno finora prestato un servizio efficace ed efficiente, stabilendo un rapporto significativo con gli allievi e le relative famiglie ai fini della crescita personale;

CONSIDERATO che una eventuale modifica delle suddette figure professionali in Corso d'anno scolastico potrebbe disperdere lo sviluppo formativo, di integrazione e inclusione oltre che contrastare con il principio di continuità;

CONSIDERATA altresì l'adequatezza della professionalità degli operatori della Cooperativa Sociale SOCIALNET, con sede in Cosenza, che finora ha assicurato la prestazione del servizio di assistenza specialistica;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, che ha definito i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO che l'ing. Antonio Iaconianni, Dirigente Scolastico dell'I.C. Rende Quattromiglia, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto

soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

CONSIDERATO che l'affidamento di cui trattasi è diretto ad assicurare il diritto allo studio degli alunni disabili;

CONSIDERATI i tempi contingenti ed, altresì, l'assoluta urgenza di garantire l'integrazione degli alunni con disabilità attraverso l'ausilio di operatori specializzati;

RITENUTO di prevedere una durata contrattuale pari a massimo tre mesi;

CONSIDERATO che la spesa complessiva deve essere pari alla somma trasferita dal Comune di Rende all'Istituto Comprensivo Rende Quattromiglia per l'erogazione diretta del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2022/2023, pari ad euro 22.998,00 iva inclusa;

CONSIDERATO che in data 15.03.2023 prot. 2673 questo Istituto ha chiesto un preventivo alla Cooperativa sociale SOCIALNET arl con sede in Cosenza alla via Parisio n.1, che da più anni svolge detto servizio per il Comune di Rende;

CONSIDERATO il preventivo presentato dalla Cooperativa Sociale SOCIALNET arl prot. 2766 del 18.03.2023;

RITENUTO di affidare alla cooperativa sociale SOCIALNET arl le attività suddette, sia perché assicura la prestazione di un servizio adeguato alle esigenze dell'Istituto, sia perché chiede un corrispettivo congruo tenuto conto del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO che questa Stazione appaltante, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida n.4:

- prima della stipula del contratto effettuerà tutte le verifiche dirette ad accertare il possesso dei requisiti di moralità e fermo restando che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positive delle suddette verifiche;
- procederà alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

- Inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto stesso, oltre che il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

TENUTO CONTO che l'affidamento di cui trattasi dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia" e dal DL n.217/2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO che la somma di cui al presente provvedimento è pari ad euro 22.998,00 iva inclusa e trova copertura contabile nella somma trasferita dal Comune di Rende da assumere al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023;

VISTA la L.n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

DETERMINA

- di autorizzare, ex art. 36,co.2 lett.a del D.Lgs 50/2016, l'affidamento del servizio di assistenza specialistica degli alunni con disabilità alla Cooperativa sociale SOCIALNET arl con sede in Cosenza alla via N.Parisio n.1, per un importo complessivo pari ad euro 22.998,00 IVA inclusa, da imputare all'esercizio finanziario 2023;
- di nominare la Prof.ssa Maddalena Pace referente per la regolare esecuzione del servizio nella sua qualità di funzione strumentale sull'integrazione;
- di affidare alla Cooperativa sociale SOCIALNET arl, con sede in Cosenza alla via Parisio n.1 coopsoc.socialnet@gmail.com i servizi richiesti, così come indicato nel preventivo della medesima;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line/sito internet dell'Istituto scolastico ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Rende lì 20.03.2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Antonio Iaconianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993